

**REGOLAMENTO (CE) N. 1879/96 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 settembre 1996**  
**che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
 visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
 visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,  
 considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1818/96 della Commissione <sup>(3)</sup>;  
 considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore;  
 considerando che il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;  
 considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del

Consiglio <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(5)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96 <sup>(7)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) a eccezione del malto del regolamento (CEE) n. 1766/92, è modificato conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 240 del 20. 9. 1996, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.  
<sup>(5)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.  
<sup>(6)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.  
<sup>(7)</sup> GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.